


**COMUNE DI MONTALBANO JONICO**

*Provincia di Matera*



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA**

**Approvato con deliberazione di C.C. n.39 del 15.06.2001**

***Esaminato senza rilievi dalla Sezione Decentrata di Controllo di Matera  
nella seduta del 9.07.2001 con decisione prot. 850 Reg. 251***

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 9 Agosto 2006**

## **ART. 1**

### **FONTI NORMATIVE**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea in questo Comune e trae le sue fonti normative da:

- D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- Legge 15.1.1992 n. 21 (Legge Quadro)
- D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
- Legge Regionale del 10.6.1996, n.28 (delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari).

## **ART. 2**

### **SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed effettuati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Ai sensi della L. 15.02.1992 n. 21, costituiscono un servizio pubblico non di linea:

- a)il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta;
- b)il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta;

Ai sensi del D. Lgs. 30.4.1992, n.285 si definiscono:

- autovetture, i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- motocarrozette, i veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

## **ART. 3**

### **SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA**

I veicoli in servizio pubblico non di linea possono espletare altresì, nell'ambito del territorio comunale e regionale, servizi sussidiari od integrativi di linea.

Per servizi sussidiari o integrativi di linea si intendono quei servizi, periodici o continuativi, che la P.A. o il concessionario della linea intendano fornire attraverso un rapporto convenzionato con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

L'esercizio di tali servizi è comunque subordinato al nulla-osta del Responsabile del Servizio, su istanza del titolare dell'autorizzazione che all'uopo deve allegare copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 4 MODALITA' DI ESERCIZIO**

Il libero esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con conducente è consentito dietro il rilascio di autorizzazione comunale.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Si rivolge ad un'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

La circolazione del veicolo potrà avvenire in tutto il territorio comunale nel rispetto dei divieti posti per la circolazione del traffico normale e svolgersi nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse da cui, di norma, dovrà iniziare la percorrenza del veicolo unitamente all'utenza.

Il libero esercizio del servizio di taxi è consentito dietro il rilascio di licenza comunale.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata.

La circolazione del veicolo potrà avvenire in tutto il territorio comunale nel rispetto dei divieti posti per la circolazione del traffico normale e svolgersi nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il prelevamento dell'utente deve avvenire, ovvero l'inizio del servizio, dovrà comunque avvenire all'interno dell'area comunale, con partenza dal luogo pubblico di stazionamento che all'uopo sarà individuato dall'Amministrazione comunale e messo a disposizione dal Comune.

L'utente potrà accedere al servizio anche al di fuori dei luoghi di stazionamento su richiesta dell'utente.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione o da un suo collaboratore o dipendente, anche familiare, purché questi siano iscritti al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea previsto dall'art. 6 della L.15.1.1992 n.21.

#### **ART. 5 PORTATORI DI HANDICAPS**

I servizi di noleggio con conducente di cui all'art.2 lettera a) e b) del presente Regolamento devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

Le autovettura adibite al servizio di noleggio dovranno pertanto essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

Ai sensi dell'art.14, comma 1, della L.15.1.1992 n.21, della L.30.3.1971, n.118, i conducenti hanno l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto delle carrozine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

Dalla data di approvazione del presente Regolamento, i titolari di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **ART. 6 FORME GIURIDICHE**

Ai sensi della L.R. 10.6.1996, n.28, l'autorizzazione all'esercizio del noleggio da rimessa con conducente viene concessa:

-agli imprenditori privati che, nella qualità di ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attività di noleggio da rimessa con conducente.

La licenza e l'autorizzazione vengono concesse:

-alle imprese artigiane, in forma singola o associata, che risultino iscritte negli appositi Albi previsti dall'art.5 della L.8.8.1985 n.443.

-alle imprese costituite sotto la forma di cooperative di produzione e lavoro o di servizi o sotto la forma di consorzi.

## **ART. 7 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il rilascio dell'autorizzazione o licenza per l'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio da rimessa con conducente) è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- 1)essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- 2)essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.6.1996, n.28, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sezione per cui si chiede la licenza o l'autorizzazione, così come disciplinato dall'art. 10 della medesima legge regionale. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi.

L'iscrizione è obbligatoria anche per poter prestare l'attività di conducente del predetto servizio in assenza del titolare dell'autorizzazione, o in qualità di

dipendente di una impresa autorizzata al servizio di noleggio da rimessa con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6 comma 3 della L.21/92. 4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta pertanto la decadenza del titolo autorizzatorio.

- 3) essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo o comunque dichiarazione di volontà all'acquisto del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
- 4) avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio;
- 5) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione nel corso degli ultimi cinque anni;
- 6) non essere titolare di autorizzazione analoga in altro Comune, fermo restando il diritto di cumulo previsto dall'art.8 della L.15.1.1992, n.21. Tale requisito deve essere autocertificato.

## **ART. 8 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE**

Le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea sono assegnate dal Responsabile del Servizio a seguito di bando di concorso.

Il bando, deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg.

I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

## **ART. 9 CONTENUTI DEL BANDO**

Il bando pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per ottenere l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni;
- c) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione;
- d) le modalità ed il termine entro cui deve essere presentata la domanda;

## **ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda per la partecipazione all'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze deve essere redatta in carta legale, indirizzata al Comune di Montalbano Jonico – Ufficio Polizia Amministrativa e dovrà contenere:

- 1.- il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo di studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative;
- 2.- il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- 3.- l'impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- 4.- la proprietà o la disponibilità (anche in leasing) o l'impegno all'acquisto dell'autovettura, avente le caratteristiche indicate nel presente regolamento e, nel caso ci siano, precisando la sussistenza di quelle che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap.
- 5.- copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia (ai sensi dell'art. 6 della L.21/92).
- 6.- documentazione di eventuali titoli di preferenza;
- 7.- certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

## **ART. 11 TITOLI DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA**

Il punteggio, espresso in punti, viene così assegnato:

- a) servizio di taxi prestato per almeno 6 mesi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o nella qualità di dipendente di un'impresa da noleggio da rimessa con conducente per almeno 6 mesi punti 0.50 a semestre, fino ad un massimo di 5 punti. Le frazioni inferiori al semestre non verranno valutate.
- b) Veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, punti 2.
- c) Non avere licenze di taxi o autorizzazioni per il servizio da noleggio da rimessa con conducente: punti 3.
- e) Figli a carico: punti uno per ognuno di essi.
- e) Residenza nel Comune di Montalbano Jonico da almeno 12 mesi: punti 3.
- f) Età inferiore ad anni 32: punti 3.

## **ART. 12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà una formale comunicazione agli interessati, che costituisce nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:

- a) la disponibilità effettiva del veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 19, mediante la presentazione della carta di circolazione e qualora abbia costituito titolo di valutazione per l'attribuzione di punteggio, il fatto che sia appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- c) la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente:

d)c) la dichiarazione che si svolgerà esclusivamente l'attività prevista nell'art.1, comma 2, lettera b della L.15.1.1992, n.21 nel caso di imprenditori privati.

d) la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge;

e) tutti gli ulteriori titoli di preferenza eventualmente dichiarati e che hanno dato luogo ad attribuzione di punteggio.

In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore il termine di 90 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione che passerà al successivo concorrente in graduatoria.

### **ART. 13**

#### **VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni comunali di esercizio hanno la durata di anni 10 a contare dalla data del loro rilascio.

In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

### **ART. 14**

#### **CUMULO**

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi, né il cumulo tra la licenza per l'esercizio di un taxi e una autorizzazione per l'esercizio del noleggio da rimessa con conducente.

E' ammesso unicamente il cumulo di più autorizzazioni all'esercizio del noleggio da rimessa con conducente fino ad massimo di due o tre.

### **ART. 15**

#### **TRASFERIBILITA'**

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché questa sia iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della L.15.1.1992 n.21 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

A tal fine, occorre però che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- che sia titolare di licenza od autorizzazione da non meno di 5 anni;
- che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- che sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al

servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente o comprovando l'avvenuto ritiro della patente.

In ogni caso, il titolare dell'autorizzazione o della licenza, ferma restando l'immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune entro venti giorni dall'impedimento i titoli autorizzativi posseduti, restandogli la facoltà di richiedere, entro 18 mesi, il trasferimento della titolarità del titolo autorizzatorio. Lo stesso, per tutto il suddetto periodo, resta congelato ai fini di nuove assegnazioni, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione e/o della licenza.

Le licenze e le autorizzazioni possono inoltre essere trasferite, in caso di morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione:

- ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti. Deve essere comunque comprovata la rinuncia degli altri eredi;
- ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, su autorizzazione del Responsabile del Servizio ed entro il termine massimo di due anni, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della L.15.1.1992 n.21 ed in possesso dei requisiti richiesti.

Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.15.1.1992, n.21, il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può concorrere ad altre assegnazioni, né può trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Qualora il trasferimento del titolo autorizzatorio non comporti la cessione del veicolo, il trasferente deve dimostrare entro 60 gg. di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.

Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente o di licenza per l'esercizio del servizio di taxi in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro quattro mesi dal rilascio del titolo. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

## **ART. 16 SOSTITUZIONE ALLA GIUDA**

I titolari di licenze per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della L.15.1.1992 n.21 ed in possesso dei requisiti previsti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;

- c) per un periodo di ferie non superiore a gg. 30 annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali a tempo pieno o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare della licenza possono farsi sostituire alla guida, sino al raggiungimento della maggiore età, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della L.15.1.1992 n.21 ed in possesso dei requisiti previsti.

I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che gli stessi siano iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della L.15.1.1992 n.21

## **ART. 17 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

## **ART. 18 DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI**

Gli Organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati come segue:

- n. 11 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, di cui n.8 già assegnate e n.3 disponibili alla data di approvazione del presente Regolamento;
- La dotazione organica di cui al presente articolo può essere modificata dal Consiglio Comunale secondo le vigenti norme legislative quando ricorrono motivate esigenze locali.

## **ART. 19 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

I veicoli destinati ad un servizio pubblico non di linea, ai sensi del presente regolamento devono:

1. avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
2. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
3. presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
4. avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
5. essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;

6. essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
7. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
8. portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio da rimessa con conducente" e tenere ben visibile:
  - a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "Noleggio da rimessa con conducente";
  - b) un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
  - c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione;

I veicoli devono, inoltre:

- Essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- Se adibiti al servizio di taxi essere muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
- Le autovetture adibite al servizio di taxi devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".

## **ART. 20 SOSTITUZIONE DEI VEICOLI**

Il titolare dell'autorizzazione o della licenza può essere autorizzato, con nulla-osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.19. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Responsabile del Servizio ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di noleggio da rimessa con conducente o taxi. Successivamente all'immatricolazione suddetta si dovrà provvedere ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

## **ART. 21 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI**

I conducenti delle autovetture adibite al servizio pubblico non di linea hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione o la licenza ed i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di P.M. o all'Ufficio preposto quando richiesto per eventuali verifiche;

- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- f) depositare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- h) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
- m) comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;
- n) comunicare al Comune qualunque caso di incidente stradale che impediscono esercizio dell'attività avvenuto con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.

L'esercente il servizio ha inoltre l'obbligo:

- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- c) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture.

## **ART. 22 DIRITTI DEI CONDUCENTI**

I conducenti dei veicoli destinati ai servizi pubblici non di linea, durante l'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, hanno i seguenti diritti:

1. chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente;
2. rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
3. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
4. esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

## **ART. 23 DIVIETI PER I CONDUCENTI**

- E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli destinati ai servizi pubblici non di linea di:
- 1.fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o pericolo;
  - 2.fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - 3.usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
  - 4.chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
  - 5.togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
  - 6.applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  - 7.esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
  - 8.ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
  - 9.trasportare i propri animali;
  - 10.consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
  - 11.esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
  - 12.deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
  - 13.esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - 14.trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

## **ART. 24**

### **COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA**

Presso il Comune è costituita una Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione è nominata con atto del Consiglio Comunale, dura in carica cinque anni dalla sua costituzione ed è costituita da:

- Responsabile del Servizio, o un suo delegato, che la presiede;
- un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
- Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico;
- n. 2 consiglieri, di cui n. 1 di opposizione e n. 1 di maggioranza.
- n.1 rappresentante di categoria laddove è presente sul territorio comunale.

Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.

Le riunioni sono valide qualora partecipino la maggioranza dei componenti.

La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.

Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune preposto alla materia.

La Commissione esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti da adottarsi in materia di servizi pubblici non di linea:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi pubblici non di linea;
- b) variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti;
- c) controversie di natura amministrativa da sottoporre alla Commissione regionale consultiva, ai sensi dell'art.8 della L.R. 10.6.1996, n.28;
- d) la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti del servizio di trasporto non di linea.

## **ART. 25 AVARIA DEL VEICOLO**

Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, il viaggio debba essere interrotto, il conducente deve adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio. E' tenuto, inoltre, a rimborso del prezzo pattuito.

## **ART. 26 STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio da rimessa con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Può essere concesso, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, lo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico.

## **ART. 27 FERIE ED ASPETTATIVE**

Ogni titolare di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente può interrompere il servizio annualmente, per un massimo di trenta giorni lavorativi anche in periodi frazionati. Ove il periodo di interruzione sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio.

Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della concessione dell'autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.

## **ART. 28 TARIFFE**

Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le tariffe vengono determinate dal Comune con apposito e separato provvedimento.

Le tariffe di servizio di noleggio da rimessa con conducente sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale in relazione alle indicazioni degli Enti preposti al traffico veicolare..

Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura destinata al servizio.

I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire l'uscita dalla rimessa, la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono.

Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea o nel caso di convenzioni con soggetti terzi, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.

## **ART. 29 VIGILANZA**

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio da rimessa con conducente e servizio taxi compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

## **ART. 30 SANZIONI**

Le violazioni alle norme previste dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 ad un massimo di £ 600.000, con le modalità e le procedure previste dalla L. 24.11.1981 n.689.

## **ART. 31 DIFFIDA**

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione o della licenza:

-quando lo stesso non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;

-quando non eserciti il servizio con regolarità;

-quando il titolare non presenti il veicolo alle visite di accertamento delle condizioni di decoro e di conservazione disposte dall'Amministrazione comunale;

- quando muti l'indirizzo della rimessa e della sede nell'ambito comunale senza la prescritta comunicazione al Responsabile del Servizio;
- quando si procuri con continuità e stabilità servizio nel territorio degli altri comuni;
- quando fermi il veicolo, interrompa il servizio o devi di propria iniziativa dal percorso breve, salvo casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia stato già diffidato una volta si applicano, qualora incorra nuovamente in uno dei casi per cui è prevista la diffida, le sanzioni previste dagli artt. seguenti.

### **ART. 32**

#### **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

Le autorizzazioni o le licenze possono essere sospese dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione comunale, fino ad un massimo di sei mesi, nei seguenti casi:

- a. Per violazione delle leggi sulle norme comunitarie
- b. Violazione delle vigenti norme fiscali in relazione all'esercizio dell'attività di trasporto
- c. Violazione di vigenti norme al codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati
- d. Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10.6.1996, n.28;
- e. Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività
- f. Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati
- g. Prestazione del servizio con tassametro contachilometri non perfettamente funzionanti.

Il Responsabile del Servizio dispone il periodo di sospensione tenuto conto di eventuali recidive, della gravità dell'infrazione e sentita la Commissione comunale.

### **ART. 33**

#### **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.24 dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

1. A seguito di 3 provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento;
2. quando il titolare venga a mancare dei requisiti di idoneità morale o professionale previsti dal D.M. 448 – 20.12.1991, così come recepiti dal DCR 1259 del 22.4.1994.
3. quando l'autorizzazione o la licenza venga ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.9 della L.15.1.1992, n.21 e dell'art. 15 del presente Regolamento;

4. quando sia intervenuta una condanna per sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai 2 anni;
5. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della L.R. 10.6.1996, n.28;
6. quando sia stata intrapresa un'attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
7. per qualsiasi grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
8. qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
9. nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

Il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, in ogni momento in cui venga accertato il venire meno di uno dei requisiti di idoneità morale o professionale.

#### **ART. 34**

#### **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile del Servizio, sentita l'apposita Commissione di cui all'art.24 del presente Regolamento, dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- I. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
- II. per esplicita rinuncia scritta da parte del titolare della licenza o dell'autorizzazione;
- III. per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano proceduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.4, comma 4, della L.R. 10.6.1996, n.28;
- IV. per alienazione del mezzo senza che questi sia sostituito nel termine di 90 giorni;
- V. per mancata o ingiustificata interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi 4.

La decadenza deve essere comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per i provvedimenti di competenza.

#### **ART. 35**

#### **PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

I procedimenti di sospensione, diffida e revoca sospensione sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione e la revoca devono essere contestati personalmente e per iscritto all'interessato il quale entro i successivi quindici giorni può fare pervenire memorie difensive.

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, decide sull'adozione del provvedimento sanzionatorio o sull'archiviazione degli atti, informandone l'interessato e, ove si tratti di comminare la sanzione della sospensione o della revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Nessun indennizzo è dovuto nei casi di sospensione, revoca, decadenza, rinuncia della licenza o dell'autorizzazione.

### **ART. 36 NORMA DI RINVIO**

Per le motocarrozette, qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

### **ART. 37 NORMA TRANSITORIA**

I soggetti che, al momento dell'istituzione del Ruolo di cui all'art.6 della L.21/92 e cioè al 04/12/95, risultavano titolari di autorizzazione di noleggio con conducente sono tenuti a consegnare al Comune l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in tale Ruolo entro 2 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta iscrizione.

## INDICE

- ART. 1 - FONTI NORMATIVE
- ART. 2 - SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
- ART. 3 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
- ART. 4 - MODALITA' DI ESERCIZIO
- ART. 5 - PORTATORI DI HANDICAPS
- ART. 6 - FORME GIURIDICHE
- ART. 7 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
  - ART. 8 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE
- ART. 9 - CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 11 - TITOLI DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA
- ART. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 13 - VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 14 - CUMULO
- ART. 15 - TRASFERIBILITA'
- ART. 16 - SOSTITUZIONE ALLA GIUDA
- ART. 17 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE
- ART. 18 - DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI
- ART. 19 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
- ART. 20 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI
- ART. 21 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
- ART. 22 - DIRITTI DEI CONDUCENTI
- ART. 23 - DIVIETI PER I CONDUCENTI
- ART. 24 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA
- ART. 25 - AVARIA DEL VEICOLO
- ART. 26 - STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 27 - FERIE ED ASPETTATIVE
- ART. 28 - TARIFFE
- ART. 29 - VIGILANZA
- ART. 30 - SANZIONI
- ART. 31 - DIFFIDA
- ART. 32 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 33 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 34 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 35 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- ART. 36 - NORMA DI RINVIO
  - ART. 37 - NORMA TRANSITORIA